

COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Libertà n. 1 - C.A.P. 42023 - ☎ 0522/918511 - Fax 0522/917302

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURE

APPROVATO con deliberazione di C.C. n. **32** del **05/05/98**

CONTROLLATO dal CO.RE.CO. nella seduta n. **20** del **13/05/98**: “Non luogo a procedere”.

RIPUBBLICATO per 15 gg. dal **25/05/98** al **09/06/98**

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOGNARI NEL TERRITORIO DEI COMUNI CONSORZIATI

ART. 1 - Oggetto:

Forma oggetto del presente Regolamento la realizzazione di impianti fognari, come descritti al successivo art. 2, da realizzarsi nel territorio dei Comuni consorziati AGAC, nonchè la cessione, a titolo di capitale di dotazione, degli impianti realizzati da AGAC nel territorio comunale per conto dei Comuni.

ART. 2 - Descrizione degli Impianti:

Ai sensi del presente regolamento e delle normative vigenti, gli impianti fognari si suddividono in:

- A. collettori primari intercomunali, intendendo con essi i collettori fognari atti a razionalizzare il sistema di raccolta e trattamento acque reflue;
- B. collettori minori a valenza comunale, intendendo con essi i collettori fognari atti di norma a razionalizzare il ricorso sul territorio a impianti di sollevamento e fosse imhoff, ad effettuare i collegamenti ai collettori principali dei reticoli interni agli abitati, nonchè a provvedere alla separazione delle acque superficiali, e pertanto, con tale definizione, si intendono generalmente quelli realizzati fuori dai centri abitati;
- C. reticoli fognari interni all'abitato di servizio diretto all'utenza;

ART. 3 - Progettazione, appalto e direzione dei lavori:

AGAC si impegna a progettare, costruire le opere fognarie come in premessa individuate secondo le modalità e le previsioni indicate nel progetto tecnico - esecutivo. Nella delibera di approvazione del progetto da parte del Comune, saranno altresì fissati i tempi di realizzazione dell'opera, e la delibera medesima terrà luogo, ai sensi dell'art. 4, L. 493/93, nel testo modificato dall'art.2, comma 60, della L. 662/96, della concessione edilizia e/o delle autorizzazioni comunali necessarie per la realizzazione delle opere.

Successivamente, AGAC effettuerà l'appalto per l'individuazione di idonea impresa opportunamente attrezzata per l'esecuzione delle opere predette.

Il consorzio AGAC si occuperà altresì della Direzione dei lavori, mediante proprio personale o incaricando professionisti esterni.

ART. 4 - Contabilità e collaudo dei lavori:

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata da AGAC, che provvederà altresì alla redazione di certificato di regolare esecuzione, secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto approvato contestualmente al progetto tecnico-esecutivo.

ART. 5 - Finanziamenti:

AGAC pur facendosi carico della progettazione, appalto e direzione dei lavori, potrà contribuire al finanziamento dei collettori primari intercomunali e dei collettori minori a valenza comunale, come identificati all'art.2, punti A e B, se realizzati in attuazione di programma stralcio del "Piano fognario provinciale", formando quindi oggetto di programmazione aziendale.

Per quanto concerne i reticoli fognari interni all'abitato di servizio diretto all'utenza, come descritti all'art. 2, punto C, AGAC potrà contribuire alla loro realizzazione, nel limite dell'importo previsto nel Piano Programma degli Investimenti, riparametrato per singolo Comune sulla base delle quantità di metri cubi fatturati per il servizio fognature per le utenze civili, in riferimento all'ultimo anno per il quale la fatturazione sia stata ultimata.

ART. 6 - Proprietà delle opere:

Le opere realizzate in base al presente Regolamento rimarranno di proprietà del Consorzio AGAC ed entreranno nel patrimonio consorziale.

Resta inteso che, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, il patrimonio verrà redistribuito tra i singoli Enti secondo il disposto dell'art. 6 dello Statuto.

ART. 7 - Permessi e servitù:

Il Consorzio AGAC si farà carico della raccolta dei permessi, pubblici e privati, necessari per la realizzazione delle opere oggetto del presente regolamento.

ART. 8 - Manutenzione ed esercizio delle opere:

Il Consorzio AGAC si impegna ad effettuare la manutenzione e l'esercizio della nuova opera dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 9 - Durata del Regolamento:

Il presente Regolamento resterà in vigore sino alla durata del Consorzio, secondo quanto sancito da Statuto e convenzione AGAC.

ART. 10 - Riserva di legge:

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si intendono richiamate le normative vigenti.